



## AREA DEL COMPARTO AZIENDA USL DI MODENA

### ACCORDO SU INDENNITA' DI COORDINAMENTO SANITARIO PARTE VARIABILE

#### LE PARTI

Richiamato l'art. 10 del CCNL 2° biennio economico ed in particolare il comma 4 che dispone "le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori lire 3.000.000 (euro 1549,36), finanziabile con le risorse disponibili nel fondo art. 39 del CCNL 07.04.1999;

Richiamato l'accordo sottoscritto in data 11 maggio 2004.

#### CONCORDANO

1. di attribuire la quota della parte variabile utilizzando i criteri a suo tempo concordati ed impiegati dall'Azienda nell'individuazione e nella valutazione della complessità delle funzioni di coordinamento secondo i pesi attribuiti al 31/8/01 e rivalutati dall'Azienda al 30/6/03;
2. di individuare, secondo la valutazione di cui sopra, le seguenti fasce articolate in base alla pesatura della complessità della funzione di coordinamento:

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| fascia 4: | punteggio inferiore o pari a 35; |
| fascia 3: | punteggio da 36 a 45;            |
| fascia 2: | punteggio da 46 a 60;            |
| fascia 1: | punteggio superiore a 60.        |

3. esclusivamente in fase di prima applicazione, le parti concordano che i dipendenti in categoria D con funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001 percepiscono la retribuzione corrispondente almeno alla fascia 3;
4. i dipendenti in categoria Ds percepiscono la retribuzione corrispondente almeno alla fascia 2;
5. di attribuire alle diverse fasce, con decorrenza 1/1/04, i seguenti valori economici – comprensivi del rateo di tredicesima:

| LIVELLO FASCIA | IMPORTO   | NR. OPERATORI        | COSTO                       |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| fascia 4       | 200 euro  | 72 (64=72- 08)       | 12.800<br>(calcolato su 64) |
| fascia 3       | 500 euro  | 69 (64=69 – 11 + 06) | 32.000<br>(calcolato su 64) |
| fascia 2       | 1000 euro | 54 (67=54+ 13)       | 67.000<br>(calcolato su 67) |
| fascia 1       | 1500 euro | 110                  | 165.000                     |
| <b>TOTALE</b>  |           | 305                  | 276.800                     |

6. di attribuire, a titolo forfetario, per l'anno 2003 un importo di 500 euro ai coordinamenti delle fasce diverse dalla 4 pari a 241, per un costo totale di 120.500.
7. l'azienda si impegna a:
  - presentare un documento sul modello organizzativo relativo alle funzioni di coordinamento e del referente entro settembre 2005 finalizzato a rivalutare ed a ridefinire le funzioni di coordinamento;
  - rivalutare e ridefinire le funzioni di coordinamento individuate al 31/8/01 e successive modifiche, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di concertazione dei criteri di pesatura e garantisce un'applicazione omogenea, sull'intero territorio provinciale, del sistema di pesatura sulla base dei criteri stessi. Al termine del periodo suddetto l'azienda provvederà ad attribuire le relative fasce di competenza. Tale indennità è revocabile con il venire meno della funzione o in caso di valutazione negativa. L'indennità suddetta potrà variare anche in relazione alle risultanze dell'applicazione dei criteri di pesatura concertati;
8. l'azienda informerà annualmente in sede di delegazione trattante degli esiti delle revisioni periodiche;
9. l'indennità di coordinamento parte variabile e la indennità di posizione organizzativa non sono tra loro cumulabili, se attribuite per le medesime funzioni; in tale ultimo caso, il valore della indennità di posizione organizzativa viene decurtato dell'importo corrispondente alla quota di parte variabile della indennità di coordinamento;
10. gli operatori che svolgono le funzioni di coordinamento potranno accedere a posizioni pari o superiori, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, fermo restando la vacanza dei relativi posti, che può derivare anche dalla modificazione del modello organizzativo, con le modalità ed i criteri, ivi compresa la mobilità interna, che saranno definite nel futuro accordo per la copertura dei posti di coordinamento che si renderanno vacanti.
11. nell'ambito del futuro accordo di cui al punto 10, i coordinatori di cui alla fascia 4 dovranno essere tenuti in particolare considerazione per l'accesso alle fasce superiori.

Modena, **27 aprile 2005**

**F/to Amministrazione USL  
F/to CGIL-CISL-UIL  
F/to RSU AZIENDA USL MODENA**